

FALLIMENTI

N. r.g. 98-1/2023

N. 6/2024 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Roberta Brera - presidente

Dott.ssa Elisabetta Bianco - giudice

Dott. Michele Delli Paoli - giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 270 CCII

-visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato da GOBELLO CECILIA, assistita dall'OCC, in persona del Gestore dott. M. CASTELLO;

- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza in Tortona, viale F.lli Kennedy n. 16;

-dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

-rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

-accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 39, 268 e 260 C.C.I. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del medesimo codice;

-ritenuto che la ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, in quanto, a fronte di un debito complessivo di € 352.470,81 come illustrato in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui dispone la Gobello è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;

-rilevato, in sintesi, che il piano prevede: i) il versamento del ricavato della liquidazione di quattro polizze-vita per totali € 49.004,78; ii) il versamento del saldo attivo di un c/c di € 265,98; iii) il versamento del reddito medio da lavoro dipendente pari a € 639,11 netti mensili per trentasei mesi;



- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

-osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

-visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

dei beni di GOBELLO CECILIA

NOMINA

Giudice Delegato la dott. MICHELE DELLI PAOLI e

NOMINA

Liquidatore il dr. MASSIMILIANO CASTELLO, già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese;

AVVERTE

Che per effetto di questa sentenza:



- a) a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'articolo 270, V comma CCI, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 CCI, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'articolo 151 CCI, richiamato dall'articolo 270, V comma CCI, ogni credito anche se munito di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI;
- d) a norma dell'articolo 143 CCI, richiamato dall'articolo 270, V comma CCI, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia la presente sentenza;

RIMETTE

al Giudice Delegato, su istanza apposita del ricorrente, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'articolo 268, III comma lett. "B" CCI, analogamente a quanto disposto dall'articolo 146 II comma CCI, per la liquidazione giudiziale così interpretato il riferimento contenuto dell'articolo 268 lett. "D" cit. al "giudice" in modo generico;

DISPONE

a cura del liquidatore la notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 9.4.2024.

Il G.D.

Dr. Michele Delli Paoli

La Presidente

Dr.ssa Roberta Brera

